



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AI FINI IMU LA PROVA PER IL DISCONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE PER
L'ABITAZIONE PRINCIPALE SPETTA ALL'AMMINISTRAZIONE**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 7,
Sentenza del 15/4/2026, pubbl. il 06/05/2026, n. 1866

Composizione

Rel. Manna Giuseppe

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI -

Detrazione di cui all'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011 - Abitazione
principale - Onere del contribuente di provare di aver adibito l'immobile
a sua dimora abitale - Sussistenza

Massima

In tema di IMU, ai fini del riconoscimento dell'esenzione per l'abitazione
principale, ex art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv., con modif.,
dalla l. n. 214/2011, il contribuente ha l'onere di provare di aver adibito
l'immobile ad abitazione principale mediante esibizione di documenti
comprovanti la destinazione d'uso del cespite a dimora abitale.

Rif. normativi

Art. 43 c.c.

Art. 2727 c.c.

Art. 13, comma 2, del d.l. n.201/2011

l. n. 214/2011

ufficiomassimariocpgt@finanze.it

<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

<u>Rif. Giurisprudenziali</u>	Cass. Sez. 5, 28/3/2019, n. 8627, Rv. 653529 – 01 (VEDI) Cass. Sez. 5, 23/12/2025, n. 33826, Rv. 677393 - 01 (VEDI)
<u>Anno pubbl.</u>	2026

ufficiomassimariocpgt@finanze.it

<https://massimario.giustizia-tributaria.it>